



COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 - info@comune.maglione.to.it
Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 26/09/2025

OGGETTO: Adesione alla costituzione della Comunità energetica rinnovabile "Progetto Comunità Energetica sottesa alla cabina primaria AC001E01293 LIVORNO FERRARIS"

L'Anno DUEMILAVENTICINQUE, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione * e in seduta pubblica di * convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CHIMENTI Giovanni	Sindaco	X	
GARRONE Pier Domenico	Vice Sindaco	X	
SUPERTI Valeria	Consigliere	X	
FIORENZA Franca	Consigliere	X	
RIZZO Stefano	Consigliere	X	
VILETTO Paolo	Consigliere		
FERRARO Pier Giacomo	Consigliere	X	
SANTIA' Simona	Consigliere	X	
ZALTRON Paola	Consigliere	X	
BELLARDI Alessandra	Consigliere	X	
		Totale	10
			0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sergio MAGGIO, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CHIMENTI Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Adesione alla costituzione della Comunità energetica rinnovabile "Progetto Comunità Energetica sottesa alla cabina primaria AC001E01293 LIVORNO FERRARIS"

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giovanni CHIMENTI)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile della presente azione amministrativa, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giovanni CHIMENTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste la Direttiva 2018/2001, sulle energie rinnovabili, ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di energia rinnovabile (CER): un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- lo Stato italiano, dopo una prima fase di sperimentazione (art. 42-bis del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020, Deliberazione ARERA 4 agosto 2020 n. 318/2020/REEL, Decreto MISE 16.9.2020 di determinazione della tariffa incentivante;), con il d.lgs. 199/2021, vigente dal 15 dicembre 2021, ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, che demandano all'ARERA e al Ministro competente l'adozione dei provvedimenti attuativi;
- con deliberazione n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022, pubblicata sul S. 1 del B.U. della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022, il Consiglio Regionale ha approvato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), in cui è rimarcata l'importanza delle comunità energetiche rinnovabili per lo sviluppo del sistema energetico regionale;
- con Deliberazione n. 727/2022/REEL l'ARERA ha dettato le norme attuative del D.Lgs. 199/2021 approvando il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD) modificato dalla deliberazione 15/2024/R/EEL e, con Decreto 414/2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rideterminato la tariffa incentivante;
- con Decreto dello stesso Ministero n. 22/2024 sono state approvate le Regole operative predisposte dal GSE per l'accesso ai benefici, con avvio della piattaforma per l'invio delle richieste di accesso agli incentivi nei successivi 45 giorni;

Ritenuta

- la coerenza dello Statuto comunale con le norme sopra richiamate;
- la conseguente coerenza della promozione da parte dell'Amministrazione comunale, di costituzione di comunità di energia rinnovabile sul territorio di riferimento ovvero della sua partecipazione ad esse in veste di consumatore;

Dato atto

- della avvenuta presentazione, da parte di AEG Coop. a r.l., di un progetto di costituzione di comunità energetiche rinnovabili avente i seguenti obiettivi:
 - costruire un modello diffuso di comunità energetica rinnovabile ad impatto sociale nel territorio del Canavese, replicabile in ognuna delle 8 cabine primarie sottese ai 58 Comuni della zona omogenea 9 – Eporediese e che si adatta in modo particolare alla Cabina Primaria n. AC001E01293 Livorno Ferraris di cui è parte il Comune di Maglione;
 - favorire la più ampia partecipazione a ciascuna CER: dei cittadini consumatori finali e di ogni altro soggetto avente titolo a partecipare in base alle norme di riferimento, ed in particolare delle Amministrazioni locali, oltre che in veste di consumatori finali e dunque per conseguirne i relativi vantaggi diretti, per valorizzare il loro ruolo istituzionale di enti promotori di azioni volte a procurare benefici economici, sociali e ambientali alle collettività di riferimento,

e ciò attraverso:

- una efficace azione informativa e formativa, semplificata e agevolata nella comunicazione con i propri (oltre 20.000) soci, ed in ogni caso aperta a tutta la collettività di riferimento;
- una regolamentazione dei rapporti fra i membri di ciascuna CER utile a conseguire la migliore ricaduta in termini di benefici economici, sociali e ambientali per i membri e per le aree locali di riferimento;
- l'esclusione di ogni onere economico e vincolo per l'accesso ed il recesso;
- la predisposizione di una struttura operativa utile a consentire la massima semplificazione tecnica e amministrativa e l'abbattimento dei costi, grazie alla consolidata competenza tecnica nel settore conseguita dal Gruppo AEG e alle economie di scala derivanti dall'unitarietà del progetto e dall'unicità della struttura operativa medesima a servizio di tutte le configurazioni;

con trasmissione dei seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione e ai quali si rinvia:

- relazione illustrativa;
- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- atto costitutivo e statuto;

Esaminata la documentazione trasmessa e ritenuto il progetto utile al conseguimento di vantaggi economici, ambientali e sociali per gli aderenti, per la comunità e per l'Amministrazione, e rispondente ai requisiti e presupposti stabiliti dalle norme di riferimento;

Dato atto in particolare che questo Comune è titolare di POD sottesi alla cabina primaria n. AC001E01293 Livorno Ferraris, interessata dal progetto, e che in base ad esso:

- il ruolo del Comune, al di là dell'impatto incentivante e garantistico per la collettività in ragione della sua adesione e del ruolo ad esso riservato nella scelta degli amministratori, è allo stato pari, in termini di assenza di oneri economici, a quello di qualsiasi membro consumatore;
- non sono previste quote associative né alcuna erogazione, né interventi e vincoli dell'Ente in termini di suoi acquisti a titolo oneroso di lavori, servizi o forniture dall'Associazione, o in termini di concessione, ad essa o a produttori correlati, di spazi per la realizzazione di impianti, con esclusione di qualsiasi astratta responsabilità;

- è garantita l'autonomia patrimoniale perfetta ed è escluso qualsiasi rischio per l'Amministrazione comunale e per le risorse pubbliche da essa amministrate, anche nell'ipotesi di copertura diretta di ruoli di amministrazione;
- l'attività imprenditoriale di produzione dell'energia elettrica è svolta non dalla CER ma da produttori terzi che mettono a disposizione della CER gli impianti e l'energia da essi prodotta, e anche le attività amministrative e gestionali sono esternalizzate ad AEG CER;
- è garantito il massimo rispetto del principio della porta aperta nel senso descritto, con esclusione di oneri di ingresso e permanenza (non essendo previste quote associative) e di uscita;
- l'adesione dell'Amministrazione alla CER non potrebbe configurare sponsorizzazione: il contratto di sponsorizzazione non è infatti assimilabile al contratto associativo, che non ha finalità di pubblicità o promozione, anche indiretta, del nome o dell'immagine degli associati. Il contratto associativo è infatti un contratto tipizzato, la cui causa si identifica con il perseguimento di uno scopo comune, mediante lo svolgimento in comune di un'attività (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, del. 5.2.2018 n. 30);
- la partecipazione quale associato consumatore, oltre a non comportare oneri, non comporta parimenti alcun vincolo di carattere temporale in quanto il Comune, come qualunque altro associato, può recedere all'associazione con un preavviso di solo un mese. In tal modo è garantita la possibilità del Comune di diversamente orientarsi ove il progetto della CER non fosse più considerato di interesse;

Visto l'art. 42 d.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000

Con votazione favorevole

D E L I B E R A

- di approvare la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "Adesione alla costituzione della Comunità energetica rinnovabile "Progetto Comunità Energetica sottesa alla cabina primaria AC001E01293 LIVORNO FERRARIS" approvando i documenti allegati, salvo minimi adeguamenti formali;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- di dare mandato ai competenti organi e uffici di provvedere ad ogni adempimento volto alla costituzione;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente Territorio ed Energia, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile per opportuna informazione;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni CHIMENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 27/11/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

Lì 27/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27/11/2025 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 27/11/2025 Dott. Sergio MAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 26-set-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO